

L'utilizzo ai fini fiscali delle informazioni custodite per disposizioni antiriciclaggio: un motivo in più per adeguarsi alle prescrizioni di Legge

di Massimiliano De Bonis

La rivisitazione della normativa di contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (disposizioni "antiriciclaggio" – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), operata dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.90 (recepimento della U.E. 20 maggio 2015, n. 849), ha riservato nuove prescrizioni che vanno rivelandosi più insidiose di quanto inizialmente percepibile.

L'attenzione di parte della dottrina e della stampa specializzata si era inizialmente concentrata, immotivatamente, su aspetti quali l'inasprimento delle sanzioni e la complicazione degli adempimenti.

Invero, entrambi questi aspetti hanno trovato, quantomeno nelle linee guida legislative impartite agli Organismi di Autoregolamentazione (veri artefici del futuro destino degli adempimenti ricadenti sui professionisti appartenenti alle rispettive categorie coinvolte), ampi margini di semplificazione, così come risultano innegabilmente attenuate le sanzioni e gli strumenti di repressione.

Sembra passata inosservata viceversa l'effettiva portata del principio introdotto dall'art. 9, co.9, del D.Lgs. 231/2007, che disciplina le funzioni degli organi ispettivi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia):

D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 – art. 9 – comma 9

I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Nella sostanza, la nuova disposizione implica la possibilità di utilizzo dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini "antiriciclaggio" (o dei dati comunque acquisiti in fase di attività investigativa, anche mediante accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria e/o del registro delle imprese) per l'accertamento di illeciti di natura tributaria.

Esempio:

Nel corso di una verifica mirata all'accertamento del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, risultano evidenti difformità tra i dati denunciati dal professionista in sede di dichiarazione dei redditi, e quelli verificati dagli accertatori sulla base dell'esame della documentazione fiscale rilevata.

Indipendentemente dall'esito della verifica ai fini antiriciclaggio, il professionista risulterà perseguibile in relazione alla presunta evasione fiscale.

Fin qui *nulla quaestio*, il principio introdotto ripercorre la logica delle funzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria e si pone nell'ottica di una razionalizzazione degli accessi ispettivi e delle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Una interpretazione più estensiva di tale norma, alimentata dallo schema di un provvedimento legislativo (al momento ancora al vaglio del C.d.M.), intenderebbe implicitamente ricomprendere, tra i dati utilizzabili ai fini fiscali acquisiti nel corso di verifica ispettive intraprese a fini antiriciclaggio, quelli relativi alla **clientela del professionista** (o altro soggetto verificato).

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Tale almeno sembra apparire l'impostazione assunta dall'esecutivo, dalla lettura del succinto comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 68 del 19 gennaio

2018.

Consiglio dei Ministri – comunicato stampa 19 gennaio 2018, n.68

... Inoltre, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.

Rammentiamo, per quanto superfluo, che i dati e le informazioni che il professionista (e qualunque altro soggetto obbligato) è tenuto a custodire (per i tempi e nei modi normativamente stabiliti), sono quelli relativi alla propria clientela.

Tale modalità di accertamento ai fini tributari, appare tuttavia decisamente in contrasto con le previsioni dello Statuto del Contribuente, laddove è sancito che **l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato presso lo studio del professionista esclusivamente su richiesta del contribuente**.

Legge 17 luglio 2000, n.212 – art. 12

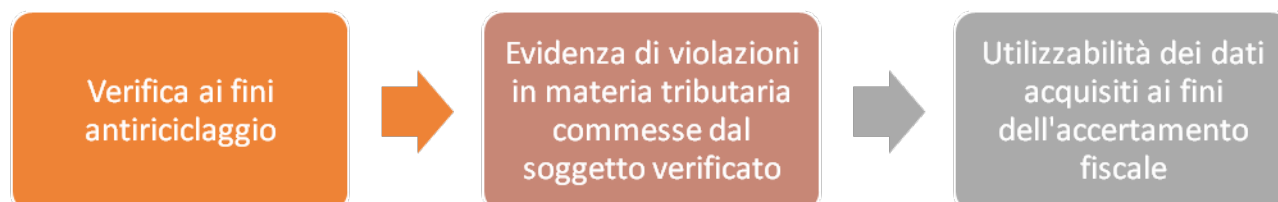
***Su richiesta del contribuente**, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.*

Quanto sopra tralasciando le (seppur non trascurabili) ipotesi di documentazione rinvenuta presso il professionista che potrebbero risultare non conformi o non veritiere, con il conseguente ribalto degli oneri di difesa sull'inconsapevole cliente.

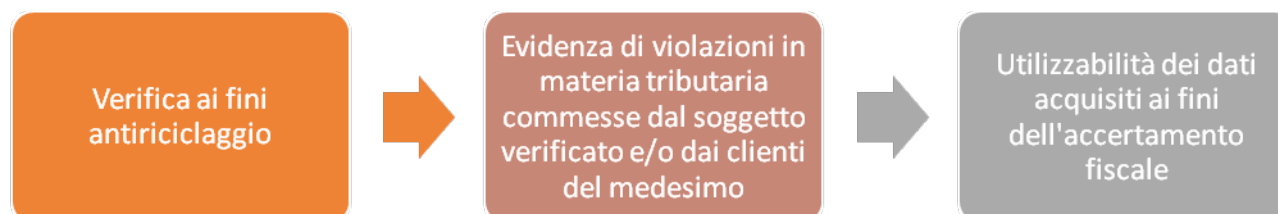
Ma da quanto si apprende dalla stampa specializzata (cfr. Quotidiano del Fisco – Sole 24 ore del 19 gennaio 2018), lo schema di Decreto Legislativo sembra travalicare ulteriormente il dettato normativo, accordando all'Agenzia delle Entrate l'iniziativa di ricorrere alla G.d.F. (sulla base di convenzioni da stipulare tra amministrazioni fiscali preposte ai controlli) ogniqualvolta necessiti di acquisire dati, documenti ed informazioni rilevate nel corso delle indagini ai fini antiriciclaggio.

Schematicamente:

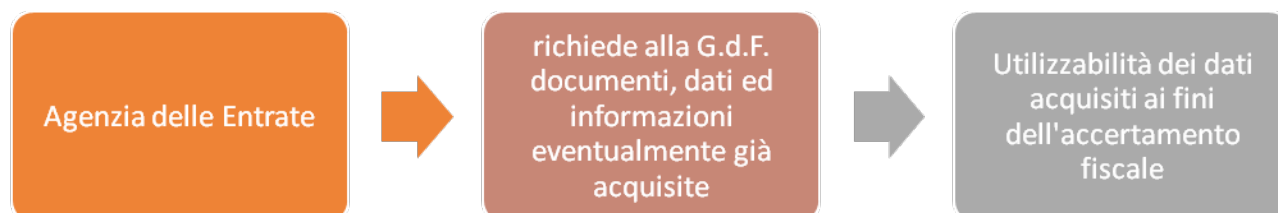
Interpretazione riduttiva della norma



Interpretazione estensiva della norma



Ulteriore interpretazione prevista dallo schema di D.Lgs. al vaglio dell'esecutivo



Il provvedimento in esame nasce già con profonde contraddizioni in quanto concepito per l'adeguamento alla normativa UE in materia di scambio automatico delle informazioni fiscali tra paesi dell'Unione (direttiva UE 2016/2258), che avrebbe dovuto essere recepito entro il 31 dicembre 2017 per essere "operativo" dal 1 gennaio 2018, mentre la sua bozza vede la luce solamente in data 19 gennaio 2018, per regolamentare l'accesso ad una sezione del registro delle imprese non ancora implementata (!) (prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 per la registrazione dei dati concernenti la titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, ma in attesa della necessaria regolamentazione interministeriale).

Salvo gli approfondimenti che i futuri sviluppi normativi potranno suggerire, si evidenzia la necessità per i professionisti di adeguarsi alle prescrizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di custodia della documentazione tenendo in considerazione l'opportunità di non eccedere nella conservazione di dati e documenti non strettamente richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

24 gennaio 2018

Massimiliano De Bonis